



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 34**

**Oggetto: D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - cd. "Ristori-bis"**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 34-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 34 – 2020

**Oggetto: D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - cd. "Ristori-bis"**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, è stato pubblicato il D.L. n. 149, cd. "Ristori-bis", con il quale sono state introdotte nuove misure atte a "ristorare" le imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuabile ai sensi dei precedenti DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020 che, come è noto, hanno suddiviso il Paese in tre zone – rossa, arancione e gialla – a seconda dei dati del monitoraggio Covid, dati che il Ministero della Salute, come previsto dall'art. 30 del Decreto in oggetto, con frequenza settimanale dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale e comunicare ai Presidenti della Camera e del Senato ai fini di un costante aggiornamento della pericolosità del contagio nelle Regioni. L'accertamento della permanenza in un livello di rischio superiore o inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta, dopo un determinato periodo di tempo – 14 giorni per la classificazione in un livello inferiore – una diversa classificazione.

Come è noto, al momento della pubblicazione del Decreto sono state incluse nella zona rossa, quella a più alto contagio, la Lombardia, il Piemonte, la Calabria, la Valle d'Aosta e, per propria determinazione, l'Alto Adige, mentre nella zona arancione permangono Puglia e Sicilia. Le altre Regioni sono state classificate di colore giallo. Successivamente, ai sensi del menzionato art. 30, sono state ritenute "zona arancione" anche Abruzzo, Umbria, Liguria, Toscana e Basilicata.

Le misure introdotte con il D.L. in oggetto hanno, quali destinatari, altre attività oltre quelle indicate nel precedente D.L. "Ristori" del 28 ottobre 2020, (*vedasi la Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020*), individuando altri codici ATECO oltre quelli del predetto Decreto e stanziando ulteriori importi a titolo di contributi e sostegni economici.

Il D.L. n. 149 andrà a confluire nel D.L. "Ristori-1" per la conversione in Legge.

Si riportano, in sintesi, le disposizioni recate dal D.L. in oggetto che possono interessare le ASD e le SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

**Art. 1** -Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 137/2020, previsto per gli operatori IVA dei settori economici colpiti dalle misure restrittive di cui ai DPCM 24 ottobre e 3 novembre 2020, è rideterminato ed è esteso ad altre attività con altri codici ATECO, tra i quali il codice 855100 – Corsi sportivi e ricreativi con una quota di maggiorazione del 200% - e sono incrementate di un ulteriore 50% le percentuali di maggiorazione del contributo per alcune categorie se in zona rossa o arancione.

Si ricorda che per l'ottenimento del contributo è necessario che il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore di 2/3 a quello di aprile 2019 (comma 3 dell'art. 28 del D. L. n. 34/2020) e che ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. n. 34/2020, il contributo maggiorato è corrisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate (comma 5 del predetto art. 25).

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, ad esempio perché con ricavi superiori a 5 milioni di euro, è possibile produrre istanza sempre che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore di 2/3 a quello di aprile 2019.

A tale riguardo, si rileva dal Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2020, che il Direttore dell'Agenzia ha dato disposizione alle proprie strutture operative di inviare i mandati di pagamento per 964,8 milioni di euro a favore delle 211.488 imprese più colpite dalle misure di contenimento del COVID-19. In soli 9 giorni, afferma il richiamato Comunicato, senza richiedere alcun

adempimento, i contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul c/c indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio.

Il suddetto Comunicato riporta che sono 32 mila i beneficiari con sede in Lombardia, 20 mila nel Lazio, 17 mila in Veneto, Toscana, Emilia Romagna, 13 mila in Sicilia e Puglia e oltre 5 mila in Calabria e Marche. Nello stesso vengono anche riportati i numeri telefonici per informazioni: numero verde 800909696 da fisso e n. 06966668907 da cellulare.

**Art. 5** – E' confermata la cancellazione del pagamento della 2<sup>a</sup> rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020, a condizione che i proprietari siano anche gestori dell'attività.

**Art. 7** – Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020 aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- a) ai versamenti riferiti alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti;
- b) ai versamenti dell'IVA

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

**Art. 11** - La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese novembre 2020 di cui all'art. 13 del D.L. n. 137/2020 (*vedasi la Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020*), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al Decreto (l'allegato 1 costituisce la nuova Tabella richiamata dall'art. 1 del D.L. n. 137/2020 – *vedasi Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020*). La sospensione non opera relativamente ai premi INAIL. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

**Art. 12** – Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alla cassa integrazione COVID.

**Art. 13** – E' previsto che vengano retribuiti al 50% i congedi per i lavoratori con figli studenti a casa in didattica a distanza. I congedi potranno essere richiesti se non è possibile lo "smart working" per l'intera durata della chiusura della scuola. In alternativa, è previsto dall'art. 14 il bonus "baby sitting" nel limite massimo di 1.000,00 euro.

**Art. 28** – Ai fini dell'erogazione dell'indennità ai lavoratori sportivi di cui all'art. 17 del D.L. n. 137/2020 (*vedasi Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020*) si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

**Art. 29** – Sono incrementate (di 30 milioni di euro) le risorse per il "Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" istituito con l'art. 3 del D.L. n. 137/2020 con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2020 (*vedasi Circolare LND n. 32/2020*). Le risorse sono trasferite al bilancio autonomo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestite dal Dipartimento per lo Sport.

**Art. 30** -Il Ministero della Salute con frequenza settimanale pubblica i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici e con proprie Ordinanze, sentiti i Presidenti delle Regione interessate, può individuare sulla base dei dati in possesso, quelle nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, determinando così le zone rosse, arancioni e gialle. La classificazione potrà essere modificata in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico.